



PRESIDENTE

Costituzione in giudizio, mediante difesa diretta ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., nel procedimento promosso innanzi al Tribunale Ordinario di Piacenza - Sezione Lavoro - R.g. n. 933/2014 – Udienza del 12.10.2021.

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*” ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il “*Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA*”;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati emanati il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n. 6033 del 29 maggio 2020”;

VISTI i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. recante R.g. n. 933/2014, depositato il 31.10.2014 presso il Tribunale Ordinario di Piacenza - Sezione Lavoro - con il quale la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “*previa – occorrendo – disapplicazione della determinazione del Direttore Generale del CRA n. 67 del 26.09.2012 di inquadramento della ricorrente nei ruoli dell'ex INRAN con il profilo di Collaboratore Tecnico E.R., IV livello professionale, e di ogni altro atto comunque connesso, così provveda: 1) accerti e dichiarare l'illegittimità dell'inquadramento della ricorrente quale collaboratore tecnico E.R., IV livello professionale, attribuito alla stessa dal CRA e, 2) conseguentemente, dichiarare il diritto della dott.ssa [...] all'inquadramento nei ruoli dell'ex INRAN nel II livello professionale – primo tecnologo, IV Fascia e, in subordine, nel III livello – tecnologo, IV Fascia e, in subordine, nel III livello – tecnologo, sempre IV fascia, in entrambi i casi con decorrenza dal 1/1/2011; 3) condanni il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura – CRA, con sede in Roma, Via Nazionale n. 82, ed in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a procedere al suddetto inquadramento e ad attribuire alla stessa il relativo trattamento economico e giuridico, spettante alla data dell'inquadramento nei ruoli ex INRAN; 4) condanni altresì il medesimo Ente, con sede ed in persona come sopra, al pagamento, in favore della ricorrente, delle relative differenze retributive arretrate, sempre a far data dal 1.1.2011, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge, ed alla conseguente regolarizzazione della posizione della stessa agli effetti previdenziali e assicurativi; 5) condanni, infine, l'ente convenuto al pagamento delle spese di giudizio”;*

VISTA la sentenza n. 257/2017 del Tribunale di Piacenza – Sezione lavoro – con la quale il giudice ordinario ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo;



PRESIDENTE

VISTO il ricorso in appello per la riforma della sopra citata sentenza del Tribunale di Piacenza proposto davanti alla Corte di Appello di Bologna, Sezione lavoro, introduttivo del giudizio avente R.g.n. 464/2018;

VISTA la sentenza n. 592/2020 della Corte di Appello Di Bologna, trasmessa al CREA dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con nota prot. n. 54532 del 29.12.2020, che ha curato la difesa dell'Ente nel giudizio di gravame, con la quale i giudici dell'appello hanno accertato e dichiarato che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario;

VISTO il ricorso in riassunzione del giudizio n. 933/2014, acquisito al prot. CREA n. 21545 del 08.03.2021, con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza al 13.04.2021;

VISTA la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 37/2021 con la quale è stata dichiarata improcedibile l'istanza di riassunzione del giudizio depositata dalla controparte;

VISTO il ricorso in riassunzione del giudizio n. 933/2014, acquisito al prot. CREA n. 80298 del 06.09.2021, con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza al 12.10.2021;

VISTA la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna prot. CREA n. 82046 del 09.09.2021, con la quale quest'ultima ha comunicato al CREA che l'Amministrazione deve provvedere alla difesa in giudizio direttamente ai sensi dell'art. 417 c.p.c.;

VISTA l'istruttoria già svolta dall'Ufficio Affari Generali e legali in occasione dell'introduzione del primo giudizio del 2014 ed utile alla predisposizione degli atti giudiziari necessari alla difesa dell'Ente;

CONSIDERATO che il termine per la costituzione in giudizio è stato fissato in 10 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti del 12/10/2021 presso il Tribunale di Piacenza;

CONSIDERATO pertanto, che l'Amministrazione ritiene non meritevoli di accoglimento né in fatto né in diritto le istanze di parte ricorrente;

VALUTATA l'opportunità di procedere alla costituzione in giudizio per i motivi sopra esposti;

VISTO l'art. 417 bis e ss. del codice di procedura civile;

DECRETA

Articolo unico

1. Di stare in giudizio direttamente, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., per il tramite del Direttore Generale, Dott. Stefano Vaccari e/o della Dirigente dell'Ufficio Affari Generali e legali, Dott.ssa Ginevra Albano, e/o del personale assegnato all'Ufficio Affari Generali e legali, Dott.ssa Velia Olini e/o Dott.ssa Valeria Alfano, attribuendo agli stessi il potere di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché ogni più ampia facoltà, ivi espressamente comprese quelle di rinunciare agli atti, conciliare e transigere.

Il Presidente

Prof. Carlo Gaudio